

News tecnica n. 8/7

1° marzo 2019

Collaborazione MIT MiBAC sulle opere incompiute

Puntare al recupero di alcune opere pubbliche incompiute, anche destinandole ad usi diversi da quelli originariamente previsti, purché compatibili e conformi alle normative vigenti.

Questo l'obiettivo dell'accordo siglato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac) per la **valorizzazione delle opere pubbliche** presenti nell'anagrafe delle opere incompiute che si trovano nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia.

Opere pubbliche incompiute: collaborazione Mit e Mibac L'accordo, attraverso la sinergia tra Mibac e Mit, mira a 'rimettere' in gioco una parte delle **647 opere incompiute**, anche attraverso la realizzazione di interventi di **riqualificazione urbanistica** dei quartieri periferici in cui si trovano queste opere.

Proprio per questo, l'accordo prevede di attingere dal fondo istituito nello stato di previsione del Mef per assicurare il **finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale** del Paese, includendo tra i vari investimenti anche quelli relativi alla **riqualificazione urbana** e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Il Mit, in particolare, metterà a **disposizione i dati e le informazioni presenti nella banca dati** del Sistema Informativo di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI) e fornirà il supporto al Mibac, tramite le competenti Strutture ministeriali, qualora si rendessero necessari ulteriori approfondimenti.

Opere incompiute in Italia Ricordiamo che nel 2017, secondo l'aggiornamento dell'Anagrafe tenuta dal Mit, sono state contate **647 incompiute**, 105 in meno rispetto al 2016, registrando un **calo del 14%**. La riduzione delle incompiute riguarda sia le **opere di rilevanza nazionale sia quelle regionali**. Le uniche eccezioni sono la Sicilia, la Campania, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli e le Marche, in cui il numero delle opere bloccate è aumentato. Numeri che però non hanno influito sul trend complessivo. Da *Edilportale*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Collaborazione MIT-MiBAC sulle opere incompiute
- ◆ Il MEF sugli incarichi di consulenza gratuiti
- ◆ RFI: via libera al contratto di programma da 13,2mld di euro
- ◆ Disponibili 3mld nel 2019 per dissesto idrogeologico
- ◆ Cassazione: l'amministratore di condominio può esercitare i poteri del delegato
- ◆ Segnalazione ANAC

Il MEF sugli incarichi di consulenza gratuiti

Che il mercato dei servizi sia cambiato è un dato di fatto ormai chiaro a tutti. Che negli ultimi anni l'attenzione verso la categoria dei liberi professionisti sia necessariamente aumentata dopo un decennio di lenzuolate è altrettanto vero. Ma che ci sia ancora tanto da fare lo dimostrano tanti piccoli segnali come l'ultimo avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato dalla Direzione Generale "Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali" del Dipartimento del Tesoro. Un avviso in cui il Dipartimento del Tesoro informa di volersi avvalersi per un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza della **consulenza a titolo gratuito di professionalità altamente qualificate**. Lavoro che dovrebbe essere associato alla parola "pagamento" ma che così non è per il Dipartimento del Tesoro. Come indicato nell'avviso, la consulenza avrà ad oggetto la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell'adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l'altro, dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari. Da *lavori pubblici*. Possono far pervenire la propria manifestazione di interesse coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell'economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari e lingua inglese fluente.



RFI: via libera al contratto di programma da 13,2 mld di euro

Via libera al piano investimenti ferroviari di Rfi (Gruppo Fs) da 13,2 miliardi di euro, dopo un iter approvativo durato in tutto due anni, dall'inizio del 2017 a oggi. «Il Contratto di Programma, parte investimenti Rfi-Mit 2017-2021 - annuncia il Ministero delle Infrastrutture - è stato controfirmato dal Ministero dell'Economia. Si trattava dell'ultimo passaggio mancante prima dell'invio alla Corte dei Conti per la registrazione». «Un passo importantissimo - commenta il Mit - per assicurare i 13,2 miliardi di investimenti in più previsti dal piano, in piena linea con l'impegno del Governo, e del Ministero in primis, sullo sviluppo delle opere ferroviarie italiane». Dopo l'ok della Corte dei Conti Rfi potrà usare le risorse (stanziare in gran parte dalla legge di Bilancio 2017) per i nuovi investimenti ferroviari programmati. Per gli investimenti Rfi sono a disposizione altri 5,9 miliardi dal [Dpcm Conte pubblicato a gennaio](#) (Fondo Investimenti comma 140), ma per renderli disponibili il governo dovrà cercare di accelerare la procedura (definizione programma, delibera Cipe, Corte dei Conti, pareri parlamentari, decreto interministeriale Mit-Mef, Corte dei Conti).

Ci sono poi gli 8,7 miliardi proposti da Toninelli per il Dpcm 2019 sul nuovo Fondo Investimenti Pa centrali della legge di Bilancio 2019, ma qui la cifra è ancora incerta e i tempi ancora più lunghi (ci vorranno mesi per arrivare al Dpcm operativo).

I tempi dei contratti Rfi sono sempre stati lunghi, ma in questo caso ad allungarli è stato anche il cambio di legislatura. La proposta di Rfi risale all'inizio del 2017, dopo i 9,8 miliardi messi a disposizione dalla legge di Bilancio 2017 (Fondo Investimenti comma 140), ma si è poi dovuto aspettare lo sblocco dei fondi con il Dpcm Gentiloni (prima lettura) del 30 maggio 2017, andato poi in Gazzetta a fine settembre 2017. Già prima, con la seduta del 7 agosto 2017, il Cipe ha dato parere favorevole al Contratto Rfi 2017-21. La delibera è stata però registrata dalla Corte dei Conti solo il 23 marzo 2018, già dopo le elezioni, con delibera pubblicata in Gazzetta (con il numero 66/2017) il 10 aprile 2018 (la delibera Cipe). L'allora Ministro Graziano Delrio, nel periodo del governo Gentiloni "in uscita", aveva già intenzione di mandare il contratto alla Commissione parlamentare speciale, ma questa decise di occuparsi solo di Dlgs urgenti. Con l'insediamento di Toninelli il contratto si è di nuovo fermato per qualche mese, per una inevitabile "presa di conoscenza" da parte del nuovo ministro. Toninelli ha poi mandato il testo alle Camere - senza modifiche - a inizio settembre. Parere positivo a fine ottobre, a gennaio la bozza di decreto firmata dal Mit, ora controfirmata dal Mef. A questo punto manca solo la registrazione della Corte dei Conti.

Ci sono voluti due anni dallo stanziamento dei fondi al loro sblocco. Ora ci si aspetta un forte slancio agli investimenti Rfi a partire dal marzo prossimo. Da *Edilizia e territorio*.



Disponibili 3mld nel 2019 per il dissesto idrogeologico

Le risorse verranno stanziare e i cantieri avviati quanto prima, il tutto in attesa di un decreto che possa velocizzare al massimo la realizzazione delle opere. Potrebbe essere questo uno dei consuntivi possibili per l'incontro tenutosi a Palazzo Chigi tra governo e presidenti di regioni sui fondi per l'emergenza maltempo e sul piano 'Proteggi Italia'. Che, è bene ricordarlo, nelle intenzioni dell'esecutivo dovrebbe operare su 4 fronti: emergenza, prevenzione, manutenzione e semplificazione, rafforzamento della governance. Fiducioso il premier Conte, che alla fine del round ha spiegato che "l'incontro è andato molto bene" e che sul tavolo sono disponibili 11 miliardi. Le regioni "ci hanno chiesto di essere aiutate e lo faremo perché il governo c'è. I soldi ci sono ma - ha ammonito - vanno spesi bene".

Relativamente soddisfatto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e Presidente dell'Emilia Romagna: "Abbiamo ragionato - ha spiegato - su un ammontare di risorse di 9 miliardi, anche se poi si parla di 11, ma ce ne sono circa 2,5 che però fanno parte del riparto per le precedenti emergenze". Il piano 'Proteggi Italia' prevede dunque uno stanziamento di quasi 11 miliardi (10,8) per il triennio 2019-2021 da mettere a disposizione di regioni e enti locali. La parte più consistente la mette il Ministero per l'Ambiente, con quasi 4 miliardi, seguita dalla Protezione Civile con 3,1. Nella lista figura anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 230 milioni.

Tra le novità annunciate da Conte figura anche, "a disposizione delle Regioni, una [cabina di regia](#) e una task force presso la presidenza del Consiglio, che però sarà a loro disposizione". E già per il 2019, ha avvisato, sono disponibili 3 miliardi "interamente cantierabili". Per Bonaccini ora si tratta di capire "su come e quando queste risorse verranno messe a disposizione, lo dico da presidente di una regione che ha già presentato per quest'anno progetti per oltre 150 milioni di euro".

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'incontro con le Regioni a Palazzo Chigi, ha comunque assicurato "Stiamo lavorando al decreto legge per sbloccare i cantieri. Ci sono stati ulteriori suggerimenti, noi siamo qui per lavorare con loro e realizzare gli investimenti. Quindi tutti i suggerimenti ben vengano, siamo nella fase finale e penso già la prossima settimana potremo tirare fuori questo decreto legge che ci consentirà di riaprire i cantieri sbloccati e semplificare quei passaggi che in questo momento risultano ostativi per la realizzazione dei progetti". Da *Regioni.it*



Cassazione: l'amministratore di condominio può esercitare i poteri del delegato

L'amministratore di condominio può esercitare i poteri del delegato, esprimendo la volontà di condòmini assenti che gli hanno conferito formale delega, in occasione dell'assemblea. Non sussiste, infatti, conflitto di interessi, salvo che ciò venga debitamente provato, nella fattispecie concreta, da parte dei condòmini che abbiano subito l'eventuale violazione dei propri diritti dominicali. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1662, ha statuito ciò, rigettando il ricorso che era stato proposto da due condòmini avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano. Va precisato che a seguito della riforma della disciplina del condominio, datata 2012, l'articolo 67, comma 5, delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. **I fatti di causa.** La controversia aveva preso le mosse a seguito del ricorso depositato, dinnanzi al tribunale meneghino, da due coniugi assenti che avevano impugnato le delibere assunte dall'assemblea del condominio. Il giudice di primo grado rilevò la tardiva impugnazione poiché i provvedimenti impugnati, eventualmente, erano affetti da rilevanti vizi di annullabilità e, non già, da violazioni di legge che avrebbero potuto sfociare nelle ipotesi di nullità. Proposero, quindi, gravame i consorti e il giudice di secondo grado rigettò l'appello, confermando che le delibere impugnite erano, eventualmente, affette da vizi di annullabilità, in quanto era stata denunciata, in particolare, l'irregolare costituzione dell'assemblea e l'illegittimo computo dei voti. La Corte distrettuale aveva, peraltro, evidenziato che avrebbe dovuto essere onere degli appellanti dare prova dell'effettiva tardiva conoscenza della comunicazione delle determinazioni assunte dall'assemblea, a seguito della consegna del plico postale al portiere e non agli stessi. **La questione giuridica principale.** I consorti deducono la violazione della norma prevista dall'art. 1137 cod. civ. poiché, a loro dire, erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto che i vizi dedotti con il ricorso originario configurassero annullabilità delle delibere e, non già, nullità. Infatti, secondo i ricorrenti, i vizi denunciati in ricorso originario rappresentavano ipotesi di nullità poiché atterrebbero a violazioni sostanziali e, non già, meramente formali e pertanto incidenti sui loro diritti dominicali. I giudici di piazza Cavour rilevano che i ricorrenti lamentano violazioni afferenti la costituzione dell'assemblea e la regolarità della votazione delle delibere in quanto contestano la circostanza concreta che l'amministratore abbia votato anche per condòmini assenti, con deleghe non valide. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato una situazione di conflitto d'interessi in capo all'amministratore in relazione alla sua posizione anche di delegato dei condòmini assenti. Gli ermellini sottolineano, però, che tale situazione si configura propriamente «quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, curi interesse proprio invece di quello del suo mandante». Nella concreta fattispecie, la sentenza evidenzia che l'amministratore aveva espresso il voto per i condòmini assenti sicché non palesava la sua volontà personale, bensì era portatore della volontà altrui. Pertanto, partendo da tale assunto, la motivazione della sentenza riflette che «il conflitto d'interesse appare configurarsi soltanto se l'amministratore non ebbe a esprimere esattamente la volontà lui demandata dal mandante», il quale potrà, eventualmente, lamentare elementi estranei al rapporto di mandato. Per la Cassazione: nella specie non appare profilarsi situazione omologa a quella in tema di società di capitali laddove l'amministratore ne esprime la volontà, poiché viene unicamente dedotto che l'amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condòmini assenti concorrendo conflitto d'interesse, senza nemmeno una chiara identificazione circa l'essenza in concreto del denunciato conflitto. Il Supremo collegio sancisce che «o viene dedotto e comprovato dal denunziante che l'amministratore ha espletato in assemblea, quale delegato, attività di convincimento di altri condòmini presenti ovvero espresso voto in difformità rispetto alla volontà lui affidata dal delegante, oppure il conflitto d'interesse con l'ente condominiale deve essere individuato in capo al condòmino rappresentato». Ma, come sottolineano gli ermellini, in entrambe le situazioni concrete si realizza mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare, vizio che, quindi, può dare origine a mera annullabilità, non intaccando i diritti dominicali del singolo condòmino. La Cassazione ricorda, inoltre, che a seguito del giudicato formatosi in omologa lite di impugnazione delle delibere adottate dall'assemblea condominiale con le medesime modalità di votazione, rimane fissata la regola valida per detto condominio circa le modalità da osservarsi per la votazione anche per il futuro. E l'inosservanza di detta regola importa violazione di legge o regolamento, quindi vizio di annullabilità. Da *ItaliaOggi*.



Segnalazione ANAC sulle sanzioni da uniformare per varianti contrattuali

Ocorre uniformare le sanzioni in capo alle stazioni appaltanti per il ritardo o la mancata comunicazione delle varianti e delle modifiche contrattuali; chiarire i poteri dell'Autorità in caso di accertamento dell'illegittimità della variante. Lo ha chiesto **l'Anac con la segnalazione n.4** inviata a governo e parlamento per semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi in merito alla disciplina delle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 del codice appalti.

L'Autorità ha rilevato in primo luogo un disallineamento tra le norme in materia di comunicazione all'Anac (delle variazioni contrattuali) e il regime sanzionatorio, rispetto alla disciplina sul funzionamento della dati sui contratti pubblici.

L'Autorità ha suggerito quindi, in primo luogo di allineare la disciplina in tema di trasparenza (comma 8 dell'art. 106) per le modifiche contrattuali concernenti lavori, forniture e servizi supplementari (cosiddette de minimis), incluse quelle relative ad errori progettuali, estendendo l'obbligo di comunicazione all'Anac entro 30 giorni (pena irrogazione di sanzioni variabili da 50 a 200 euro per ogni giorno di ritardo) anche per le varianti in corso d'opera per le quali oggi, se di importo inferiore alla soglia Ue e all'importo del 10% del valore del contratto, si prevede la comunicazione da parte del Rup all'Osservatorio dell'Anac e, se relative a contratti sopra soglia e eccedenti il 10%, sono trasmesse dal Rup all'Anac unitamente al progetto esecutivo (da notare che in questi casi il regime sanzionatorio è quello generale e non quello del comma 8).

Uniformato quest'obbligo di comunicazione, la segnalazione ha affrontato il tema della trasmissione all'Autorità dei dati informativi relativi alle modifiche contrattuali per il quale ritiene di interesse prioritario evitare sovrapposizioni di oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e di omogeneizzare il sistema di acquisizione dei dati informativi alla banca dati nazionale di contratti pubblici (Bdncp). A tale scopo, l'Anac ha suggerito di modificare la norma inserendo un espresso rinvio all'articolo 213, comma 9, ovvero con la precisazione che «l'Autorità, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'art. 213, comma 9, le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione delle informazioni previste dal comma 8 e dal comma 14 del medesimo art.106».

Infine, per uniformare il diverso regime sanzionatorio previsto per le modificazioni del contratto diverse dalle varianti in corso d'opera, l'Anac ha proposto di eliminare dall'art. 106, comma 8, la sanzione da ritardo e di sostituire la relativa disposizione con il rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13 (da 500 a 50 mila euro), come previsto per il caso di omessa comunicazione delle varianti in corso d'opera.

Nella segnalazione si suggerisce, inoltre, di chiarire che l'eventuale accertamento, da parte dell'Autorità, di una variante contrattuale illegittima non costituisce una ulteriore fattispecie sanzionatoria (in aggiunta all'ipotesi di ritardo od omissione della comunicazione della variante stessa). Da *Italia Oggi*.